Circolare n°567/C/2021: Cessione/sconto e controlli AdE – Provvedimento 1° dicembre 2021.

7 Dicembre 2021

Definiti criteri, modalità e termini per i controlli antifrode dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle comunicazioni di opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura collegate alla fruizione del *Superbonus* e degli altri bonus edilizi cedibili.

Questo il contenuto del **Provvedimento 1° dicembre 2021 n. 340450** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in attuazione delle nuove disposizioni contenute nell'art.122-*bis* del D.L. 34/2020, di recente introdotto dal D.L. 157/2021 – cd. *D.L.- antifrodi*, secondo il quale, per le comunicazioni che presentano specifici "profili di rischio", opera un meccanismo di sospensione preventiva.

In particolare, la sospensione della comunicazione di opzione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Al riguardo, il Provvedimento conferma che entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di opzione, l'Agenzia delle Entrate rende noto se la stessa è sospesa, con ricevuta telematica al soggetto che l'ha trasmessa. La sospensione, stabilita per un periodo non superiore a trenta giorni, riguarda l'intero contenuto della comunicazione e, se terminate le verifiche vengono confermati i profili di rischio, l'Agenzia delle Entrate comunica, con motivazione, l'annullamento dell'opzione. In questo caso, la comunicazione si considera non effettuata. Diversamente, se i profili di rischio non vengono confermati, ovvero se decorrono i trenta giorni, l'opzione produce i suoi effetti.

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che per le cessioni dei crediti successive alla prima, il cessionario può accettare il credito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della cessione. Il Provvedimento, che si aggiunge alla recente *Circolare 16/E/2021*, completa, così, la disciplina in materia di controlli antifrode in materia di cessione del credito/sconto in fattura.

47228-Circolare n 567_C_2021.pdfApri

47228-provvedimento articolo 122 bis dl 34_2020.pdfApri